

NS. RIF. DCRS/RNS

ROMA

VS. RIF.

ASPI/RM/13.06.12/0013530/EU



AA13061200135302042000

Gent.ma Sig.ra  
Fazi Tatiana  
Segreteria Nazionale  
FILT-CGIL  
Via Morgagni, 27 - 00161 Roma

Egr. Sig.  
Masucci Marino  
Segreteria Nazionale  
FIT-CISL  
Via Antonio Musa, 4 - 00161 Roma

Egr. Sig.  
Collini Paolo  
Segreteria Nazionale  
UILTRASPORTI  
Via Priscilla, 101 - 00199 Roma

Egr. Sig.  
Moroni Roberto  
Segreteria Nazionale  
SLA-CISAL  
Via Arpinati 22/1- 16035 Rapallo (GE)

Egr. Sig.  
Natale Nicola  
Segreteria Nazionale  
UGL-AT  
V.le R. Margherita, 269 - 00198 Roma

## **Oggetto: Turn over – interpretazione Accordo 22 maggio 2012**

Riscontriamo la lettera pari oggetto del 13.06.2012, per evidenziare come la Vostra unilaterale interpretazione del paragrafo relativo alla copertura del turn over dell'Accordo 22 maggio 2012 è in aperto contrasto con quanto definito nello stesso sia da un punto di vista della "ratio" dell'accordo stesso sia da un punto di vista dalla sua formulazione letterale.

Ed infatti:

- come sancito nella Premessa dell'Accordo, il contesto di riferimento in cui si opera è quello di una diminuzione del traffico molto accentuata, che comporta la necessità di individuare una serie di interventi utili a contenerne gli effetti, ottimizzando l'utilizzo delle risorse ed individuando soluzioni che, in una ottica di garanzia e tutela del fattore lavoro, non creino

riflessi traumatici sul personale. Uno degli strumenti individuati, esplicitamente richiamato nella Premessa, è conseguire "l'obiettivo della tutela degli occupati attraverso un'ottimale collocazione delle risorse in attività lavorative corrispondenti ai contenuti (di efficienza ed efficacia) sopra indicati". Inoltre, sempre in Premessa, viene individuata la "prosecuzione d'interventi finalizzati all'incentivazione all'esodo volontario" come elemento utile a garantire nel tempo la stabilità del fattore lavoro. Appare, quindi, evidente come la tutela degli occupati venga garantita anche attraverso processi di riconversione del personale su posizioni che si liberano anche per effetto della politica di incentivazione. Incrementare, invece, il numero degli occupati non ha lo stesso fine;

- la conferma della nostra interpretazione deriva anche, e soprattutto, dalla formulazione letterale del testo: la frase che, "nel periodo di riferimento, maggio 2012 – dicembre 2013, le coperture del turn over saranno effettuate esclusivamente con movimenti interni, ad eccezione delle posizioni di livello B degli impianti, qualora non siano individuate candidature interne", sancisce specificatamente che, ad eccezione della posizione specialistica del settore Impianti, tutte le posizioni scoperte, indipendentemente da quando e dalla loro collocazione organizzativa, debbano essere coperte con movimentazioni interne. Ad ulteriore sostegno della nostra tesi basta considerare che la "copertura del turn over" si realizza non al momento in cui la posizione di lavoro viene ad essere scoperta ma al momento in cui effettivamente si realizza la "copertura" della posizione stessa. Se la volontà delle Parti fosse stata quella da Voi rappresentata sarebbe stato necessario scrivere una norma completamente diversa da quella riportata nell'Accordo e che specificasse una diversità di comportamento tra due periodi distinti di tempo (pre e post Accordo). Quanto sopra esclude, pertanto, il ricorso ad assunzioni esterne per la copertura del turn, ad eccezione di quanto specificato per gli impianti, per il periodo maggio 2012 – dicembre 2013.

Cordiali saluti.